



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Modena, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci  
dei Comuni della provincia

Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024.  
Ammissione al voto con procedura speciale.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si evidenziano alcuni adempimenti riguardanti le speciali procedure con le quali alcuni elettori, previa esibizione della tessera elettorale personale, possono essere ammessi al voto in una sezione diversa da quella di appartenenza, ubicata nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o anche di altro comune della stessa regione, per le elezioni regionali.

\* \* \*

**a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste dei candidati, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 40 del D.P.R. n. 570/1960)**

In ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano in tale sezione, anziché in quella di rispettiva iscrizione, i seguenti elettori:

- il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione dello stesso comune o, nel caso del presidente, anche se iscritto in altro comune della regione;
- i rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni regionali i quali, come noto, ai sensi dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, devono essere elettori della regione;
- gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del comune o in altro comune della regione.

I predetti elettori vengono iscritti in calce alla lista della sezione e dei loro nominativi si prende nota nel verbale.

**b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957, art. 1, lett. f, del decreto-legge n. 161/1976, convertito dalla legge n. 240/1976)**

A
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N. 0042713/2024 del 19/10/2024
'Class.' 12.3 «Elezioni»
Documento Principale



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**Per le elezioni regionali**, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione dei comuni dell'Emilia-Romagna in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta, purché siano elettori di un comune della regione.

Ulteriori indicazioni, volte a disciplinare l'accesso dei militari alle urne, concernono altresì:

- la predisposizione da parte dei comandanti di reparto di un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente di seggio, attestante la sede di stanza del militare o, qualora quest'ultimo sia distaccato o comunque temporaneamente assegnato altrove, la località in cui il medesimo è incaricato di prestare servizio;
- l'ammissione al voto nel comune in cui il militare si trovi in licenza, previa esibizione, in luogo della predetta dichiarazione, del foglio di licenza o documento equivalente.

L'iscrizione di tali elettori nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

**c) Degenti in ospedali e case di cura (art. 42 del D.P.R.n 570/1060)**

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero ubicato nell'ambito territoriale del comune interessato alle elezioni, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune, o anche di altro comune della regione.

L'ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco o ad altro organo di governo eventualmente in carica nel comune (commissione straordinaria, ecc.) di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**.

Il sindaco del comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, prima dell'insediamento del seggio, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi che ha valore di autorizzazione e, pertanto, dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura compileranno un elenco di tali votanti, distinto per maschi e femmine, per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente schema:

<b>A</b>
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N. 0042713/2024 del 19/10/2024
'Class.' 12.3 «Elezioni»
Documento Principale



Prefettura di Modena  
Ufficio Territoriale del Governo

- 1) **sezioni ospedaliere**, da costituire negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti- letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni risultano eventualmente assegnati, su domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, anche gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) **seggi speciali**, da costituire per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata **alle ore 16 del sabato precedente la votazione**, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) **uffici distaccati di sezione** (seggi c.d. volanti), da costituire per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti letto). Tali uffici sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che dell'ufficio distaccato di sezione (seggio volante) – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista, se designati - sono limitate alla raccolta del voto nel rispetto della libertà e segretezza di esso e al trasporto delle schede votate presso l'ufficio elettorale di riferimento, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte, da allegare a quella di sezione.

L'art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 prevede **anche la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale** per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

**d) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 42 del D.P.R. n. 570/1960)**

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero ubicato nell'ambito del comune interessato alle elezioni, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori dello stesso comune o di qualunque comune della regione.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (**c.d. seggio volante**), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

A

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"  
Protocollo N. 0042713/2024 del 19/10/2024  
'Class.' 12.3 «Elezioni»  
Documento Principale



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

In relazione al punto d) e al precedente punto c), le SS. LL. vorranno richiamare l'attenzione delle strutture medico-sanitarie e di ricovero e assistenza interessate, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

**e) Detenuti (artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976)**

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva ubicato nell'ambito del comune interessato alle elezioni, purché i soggetti detenuti siano elettori dello stesso comune o anche di altro comune della regione.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da **un seggio speciale**, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al n. 2 della lettera c).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

- 1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune interessato una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
- 2) il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede ai seguenti adempimenti:
  - include il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
  - rilascia immediatamente all'interessato una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
  - rimette, nel caso di elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni della regione, ai sindaci di tali comuni, l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'istituto o altra struttura penitenziaria;
- 3) i sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di detenzione compileranno un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, **il giorno precedente quello della votazione** per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, undicesimo comma, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione**, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi che precedono.

Le SS. LL. vorranno richiamare i suddetti adempimenti all'attenzione dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, svolgendo nel contempo opera di sensibilizzazione affinché venga effettuata una efficace e preventiva informazione nei confronti di tutti i detenuti, nonché per la tempestiva attuazione delle prescritte procedure finalizzate a consentire alle categorie suddette di elettori l'esercizio del voto secondo le modalità consentite dalla legge.

**f) Ammessi al voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge n.3/2006, convertito nella legge n. 46/2006)**

Le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito del territorio della regione del quale si è elettori.

In particolare gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" o "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione", votano per le elezioni regionali se abitano in un comune della stessa regione.

I Sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.

Gli stessi Sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora ubicata in altro comune, **entro il settimo giorno antecedente la data della votazione**, dovranno comunicare al Sindaco di ciascuno dei predetti altri comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Tutti i Sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune.

Tali elenchi verranno consegnati, prima dell'insediamento del seggio, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

<b>A</b>
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N. 0042713/2024 del 19/10/2024
'Class.' 12.3 «Elezioni»
Documento Principale



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio “volante” composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l’elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell’abitazione degli elettori interessati.

I Sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l’altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

**g) Consegna e uso di un bollo di sezione in più per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale**

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi “volanti” o seggi speciali dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ciascuno dei predetti seggi, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell’apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, prima dell’insediamento, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell’inizio delle operazioni di votazione, unitamente all’altro materiale. In caso di seggi “volanti”, il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Sul rispetto delle indicate disposizioni è richiamata l’attenzione delle SS.LL. e dei dipendenti uffici.

Il Dirigente dell’Ufficio elettorale provinciale  
Il Viceprefetto

*(Piva)*

A
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N. 0042713/2024 del 19/10/2024
'Class.' 12.3 «Elezioni»
Documento Principale